Città di Frattamaggiore

Città Metropolitana di Napoli

IL SINDACO

PROT. 26161
Frattamaggiore, 28/11/2020

ORDINANZA SINDACALE n.130/2020

OGGETTO:EMERGENZA COVID-19. ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER FRONTEGGIARE L'EVENTUALERISCHIO DI DIFFUSIONE COVID-19.

Premesso che indata31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia daCOVID-19 a seguito della dichiarazione dell'OrganizzazioneMondialedellaSanitàdiemergenzadisanitàpubblicadi rilevanza internazionale;

Viste le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del virus COVID-19 ed, in particolare:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza inconseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti viralitrasmissibili";
- il Decreto-legge23 febbraio 2020,n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCMdel1° marzo2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge23 febbraio2020,n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge2 marzo2020,n.9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenzaepidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 4 marzo2020 recante "Ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DPCM 8 marzo2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge23 febbraio2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, l'art.1,comma1,lett.q), che dispone «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto…, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato1lettera d), ed evitando assembramenti»;
- il DPCM9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge23 febbraio2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, l'art.1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale",che dispone «1. Alloscopo dicontrastareecontenere ildiffondersidel virus COVID-19 le misure dicui all'art.1deldecreto del Presidentedel Consiglio dei ministri8 marzo2020sono esteseall'intero territorionazionale.2. Sull'intero territorionazionaleé vietataogni forma di assembramento dipersone in luoghipubblicio apertialpubblico»;

Città di Frattamaggiore

Città Metropolitana di Napoli

IL SINDACO

- il DPCM 11 marzo2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge23 febbraio2020,n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto-legge del 17 marzo2020,n. 18, convertito in legge,con modificazioni,dall'art.1,comma1,L.24 aprile 2020, n. 27;
- l'art. 1,comma 3 del D.L. 30 luglio2020, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla L. 25 settembre 2020,n.124,che prevede la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini di cui all'art.73del D.L.n.18/2020, convertito in L.n. 27/2020;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre2020,con la quale è stato prorogato al 31 gennaio2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M.18 ottobre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. del3 novembre 2020, recante ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19haapplicato le misure di cui all'art.3del richiamato DPCM del 3 novembre 2020 anche alla Regione Campania (scenario di tipo 4, ZONA ROSSA, con un livello di rischio "Alto)";
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19harinnovato fino al 3 dicembre 2020 la precedente ordinanza del 13 novembre 2020 relativa, tra le altre, anche alla Regione Campania;

Rilevato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che suquello locale;

Considerato l'indirizzo generale e costante dei decreti sopra richiamati,oltre che gli inviti delle istituzioni politiche e sanitari e di ridurre quanto più possibile gli assembramenti;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania n.86 del 30 ottobre 2020, n.89 del 5 novembre 2020,n.90 del 15 novembre 2020 e n.92 del 23 novembre 2020;

Considerato che con l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n.92/2020sopra richiamata è consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive;

Preso Atto dell'ultimo report sul numero dei contagi dell'ASL NA 2 NORD da cui si evince che il Comune di Frattamaggiore è ancora tra i più colpiti dalla diffusione del COVID-19;

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n.129 del 20 novembre 2020 con la quale è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado;

Città di Frattamaggiore

Città Metropolitana di Napoli

IL SINDACO

Considerato l'evoluzione del contesto epidemiologico a livello locale sempre incostante aumento tale da far ritenere che non sussistono le condizioni per una ripresa in sicurezza delle suddette attività didattiche in presenza adecorrere dal 30 novembre 2020;

Considerato che a fronte dell'attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19,si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria,una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Sentiti in merito, per le vie brevi, i dirigenti scolastici che concordano in un atteggiamento prudenziale circa la tempista e le modalità di ripresa dell'attività didattica in presenza;

Ritenuto,pertanto,necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeri che di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alla categoria a rischio;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio della cittadinanza, tenuto conto dell'estensione su tutto il territorio regionale delle misure rafforzate previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020e dalle ordinanze delMinistro della Salute del13 e del 27 novembre 2020;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico a livello locale:

dalla data del 30 novembre e fino al 7dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado;

restano comunque consentite in presenza l'attività amministrativa nonché le attività destinateagli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Città di Frattamaggiore

Città Metropolitana di Napoli

IL SINDACO

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC:

Al Presidente della Regione Campania, alla Prefettura di Napoli, al Commissariato P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Compagnia della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale, all'ASL NA 2 Nord, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Unità di Crisi della Regione Campania, per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;

Al Segretario Generale;

A tutti i Dirigenti;

Allo Staff del Sindaco per la pubblicazione sul sito e pubblicizzazione attraverso comunicati stampa e social per rendere noto ai cittadini la conseguente chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, nonché la pubblicazione a termini di legge

AVVERTE

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare, pena la sanzione prevista dall'ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Campania.

II mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza e sanzionato ai sensi dell' art. 2 del decreto legge n. 33/2020 convertito nella legge n. 74/2020, nonché ai sensi del D.L. n. 7/2020 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
dott. Marco Antonio DEL PRETE